

ALLEGATO V (articolo 3)**IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI
REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO**

Ai sensi e per le finalità del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione quelle acque la cui qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilità di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, nonché quelle acque la cui qualità è regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto. Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiché non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che ne regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo, quali, tra l'altro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

CATEGORIE D'USO	USO SPECIFICO DELL'ACQUA
Agricolo	uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia
	lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali agricole
	preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti
Civile	acque utilizzate in impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici che sono strutturalmente separati dai circuiti delle acque destinate al consumo umano
	lavaggio di strade e di superfici ad uso civile
	spurgo di fognature
	alimentazione impianti antincendio
	lavaggio materiali inerti
Idroelettrico	produzione di energia elettrica o di forza motrice per i processi di lavorazione
Industriale e aziendale, e per la produzione di beni e servizi	uso nei processi produttivi industriali, aziendali, artigianali e commerciali, minerari ed estrattivi, in impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione, in impianti a pompa di calore, in impianti di autolavaggio, nelle torri di raffreddamento, detergenza e sanificazione di ambienti, strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività industriali, aziendali, artigianali e commerciali; sono inclusi gli utilizzi in industrie agricole e alimentari nel rispetto di quanto previsto in articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2)
Clinico	uso clinico specifico nell'ambito di strutture sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie

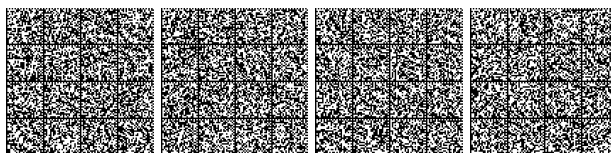
Note:

La lista sopra riportata non è da intendere come esaustiva.

Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore è potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica. In particolare, per alcune categorie d'uso delle acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, quali, tra l'altro, gli usi clinici o taluni usi civili, per il rischio *Legionella* spp. sono da applicare le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi", edizione corrente ⁽¹⁾, e successive revisioni.

Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente

¹ https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf



decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni:

- segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso; le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile al fine di evitare qualsiasi possibilità di riflusso;
- adozione di adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano;
- identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;
- assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di "Acqua non potabile", con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso;
- divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.

